

SCRITTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO  
ED INTERNAZIONALE

*Collana diretta da Ilaria Queirolo e Alberto Maria Benedetti*

SCRITTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO  
ED INTERNAZIONALE

*ESSAYS IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW*

*Direttori – Directors*

Ilaria QUEIROLO (Università di Genova)  
Alberto Maria BENEDETTI (Università di Genova)

*Comitato scientifico – Scientific Board*

Maria Caterina BARUFFI (Università di Bergamo)  
Sergio Maria CARBONE (Università di Genova)  
Janeen MARGARET CARRUTHERS (University of Glasgow)  
Carlos ESPLUGUES MOTA (Universidad de Valencia)  
Samuel FULLI-LEMAIRE (Université de Strasbourg)  
Mauro GRONDONA (Università di Genova)  
Bettina HEIDERHOFF (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)  
Thalia KRUGER (Universiteit Antwerpen)  
Vincenzo ROPPO (Università di Genova)  
Claudio SCOGNAMIGLIO (Università Roma Tor Vergata)  
Pietro SIRENA (Università Bocconi)  
Ilaria VIARENGO (Università di Milano)

*Comitato editoriale – Editorial Board*

Francesca BARTOLINI (Link Campus University)  
Laura CARPANETO (Università di Genova)  
Maria Elena DE MAESTRI (Università di Genova)  
Stefano DOMINELLI (Università di Genova)  
Francesca MAOLI (Università di Genova)  
Francesco PESCE (Università di Genova)

FRANCESCO PESCE

(a cura di)

# **LA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ NEL PRISMA DEL DIRITTO**

Contributi di

MARIA CATERINA BARUFFI, RENZO CALVIGIONI  
CRISTINA CAMPIGLIO, GIOVANNA CHIAPPETTA  
GILDA FERRANDO, ELISABETTA LAMARQUE  
GIACOMO MINGARDO, MARCO PELISSERO  
FRANCESCO PESCE, ILARIA PRETELLI

EDITORIALE SCIENTIFICA  
NAPOLI

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Genova (progetto di Ateneo “*Curiosity driven*” 2018)

*Proprietà letteraria riservata*

© 2022 Editoriale Scientifica srl  
Via San Biagio dei Librai 39  
Palazzo Marigliano  
80138 Napoli  
[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com)  
[info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)

ISBN 979-12-5976-368-6

SCRITTI DI DIRITTO PRIVATO EUROPEO ED INTERNAZIONALE  
*Essays in European and International Private Law*

Diritto privato, diritto europeo e diritto internazionale rivelano intrecci via via più significativi, chiamando docenti e studiosi dei diversi settori a confrontarsi e a collaborare sempre più intensamente. Da tale proficua osmosi scientifica origina la collana “*Scritti di diritto privato europeo ed internazionale*”, con la quale si persegue l’obiettivo di raccogliere opere scientifiche – a carattere monografico e collettaneo – su temi di attualità in un’ottica interdisciplinare ed in una prospettiva di valorizzazione della stretta connessione tra le discipline coinvolte. Tale obiettivo trova un riscontro nelle specifiche competenze dei Direttori e dei membri del Comitato scientifico.

In “*Scritti di diritto privato europeo ed internazionale*” sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera, per facilitarne la diffusione internazionale. I Direttori approvano le opere e le sottopongono a referaggio con il sistema del “doppio cieco” (“*double blind peer review process*”), nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori.

I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore ordinario nelle università italiane o una qualifica equivalente in istituzioni straniere. Ciascun revisore formula una delle seguenti valutazioni: a) pubblicabile senza modifiche; b) pubblicabile previo apporto di modifiche; c) da rivedere in maniera sostanziale; d) da rigettare. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri: i) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; ii) rilevanza scientifica nel panorama nazionale ed internazionale; iii) attenzione alla dottrina e all’apparato critico; iv) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; v) rigore metodologico; vi) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; vii) uniformità dei criteri redazionali. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale è assunta di comune accordo dai Direttori, salvo casi particolari ove venga nominato tempestivamente un terzo revisore. Le schede di referaggio sono conservate in appositi archivi.



## INDICE

- 7 *Indice*
- 9 *Autori*
- 11 *Presentazione*
- 13 Cittadinanza dell'Unione e maternità surrogata nella prospettiva del mercato interno alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia  
*Maria Caterina Baruffi*
- 35 La trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero ed il ruolo dell'Ufficiale di stato civile  
*Renzo Calvigioni*
- 61 Surrogazione di maternità transnazionale e limite dell'ordine pubblico  
*Cristina Campiglio*
- 83 Tutela del minore e continuazione della responsabilità genitoriale *de facto*: una connessione da perfezionare  
*Giovanna Chiappetta*
- 105 L'adozione in casi particolari e le nuove istanze di tutela  
*Gilda Ferrando*
- 123 Gestazione per altri e *best interests of the child*. La prospettiva della Corte costituzionale italiana  
*Elisabetta Lamarque - Giacomo Mingardo*
- 139 Surrogazione di maternità: la pretesa di un potere punitivo universale  
*Marco Pelissero*
- 155 Gestazione per altri e discrezionalità nazionale "depotenziata" nella prospettiva della CEDU  
*Francesco Pesce*

- 169 Il diritto di conoscere le proprie origini con particolare riferimento a figlie e figli di ascendenza multipla o complessa  
*Ilaria Pretelli*



FRANCESCO PESCE

## GESTAZIONE PER ALTRI E DISCREZIONALITÀ NAZIONALE “DEPOTENZIATA” NELLA PROSPETTIVA DELLA CEDU

SOMMARIO: 1. I primi interventi della Corte di Strasburgo sulla gestazione per altri. – 2. Il parere consultivo del 2019. – 3. Qualche spunto in tema di gestazione per altri, riconoscimento del vincolo di filiazione e discrezionalità statale.

### **1. I primi interventi della Corte di Strasburgo sulla gestazione per altri**

Nel corso dell'ultimo decennio, il tema della surrogazione di maternità (o *gestazione per altri*, secondo una formula talora ritenuta più “neutra”<sup>1</sup>) è stato portato (più volte) all'attenzione della Corte europea dei diritti umani; è peraltro prevedibile che ciò si ripeterà con relativa frequenza nel prossimo futuro, anche in ragione dei progressi della scienza medica, da un lato, e di un certo aumento del numero di ordinamenti in cui tale procedura risulta normativamente regolamentata, dall'altro lato.

Il parametro invocato come riferimento, all'interno della Convenzione europea dei diritti umani, per la tutela delle posizioni individuali dei soggetti coinvolti in circostanze di tal sorta è rappresentato dall'art. 8 CEDU, ossia la prima – e di più ampia portata – tra le previsioni poste dalla Convenzione a presidio delle relazioni di famiglia: in base ad esso, come noto, «[o]gni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza» (art. 8, par. 1)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. LAMARQUE, MINGARDO, *Gestazione per altri e best interests of the child. La prospettiva della Corte costituzionale italiana*, in questo volume, nota 1.

<sup>2</sup> Nel contesto della ricchissima bibliografia relativa all'art. 8 della CEDU, si rinvia per tutti a PITEA, TOMASI, *Articolo 8*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Milano, 2012, p. 297 ss., ed ivi ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. In materia cfr. altresì ZANGHÌ, *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Torino, 2006<sup>2</sup>, p. 268 ss.; ZENO ZENCOVICH, *Art. 8*, in BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, p. 307 ss.; RUSSO, *Article 8 § 1*, in PETTITI, DECAUX, IMBERT (dir.), *La Convention européenne des droits de l'homme*, Paris, 1992, p. 305 ss.; COUSSIRAT-COUSTERE, *Article 8 § 2*, ivi, p. 323 ss.

Dunque la Convenzione non soltanto riconosce il fondamentale diritto, spettante a ciascun individuo, di vedersi garantito il rispetto della propria vita privata (ivi inclusa la cd. *privacy*), ma prende altresì atto della circostanza per cui quest'ultima assume talora dimensione e carattere "familiari" per stabilire che, laddove ciò accada e debbano dunque considerarsi le istanze dell'individuo non in quanto tale, ma nel contesto di specifiche relazioni interpersonali qualificabili come rapporti di famiglia, è opportuno impegnare i Paesi membri a predisporre forme di tutela *ad hoc*.

Come si avrà modo di osservare nel prosieguo, è in tale duplice ottica (oltre che in quelle, ad esempio, del diritto alla salute ed all'integrità fisica e psichica della gestante) che il tema della surrogazione di maternità è stato preso in attenta considerazione dalla Corte di Strasburgo nel decennio in questione. E, ciò, non soltanto per il tramite del tradizionale strumento di tutela rappresentato dai ricorsi individuali ma anche grazie alla nuova possibilità di richiedere alla Corte pareri consultivi offerta dal protocollo n. 16<sup>3</sup>. Come noto, infatti, la gestazione per altri, ed i connessi profili relativi allo *status filiationis*, hanno recentemente sollevato – non solo in Italia – profonde problematiche di ordine sia giuridico che etico, in una situazione in cui tali differenti istanze sembrano talora condurre a soluzioni difficilmente conciliabili<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda specificamente il nostro Paese, le *quaestiones iuris* traggono origine dalla condotta di quelle coppie di coniugi cittadini italiani che, al fine di ricorrere alla surrogazione di maternità, si recano in uno di quei Paesi stranieri (prevalentemente ma non esclusivamente extra-UE<sup>5</sup>) in

<sup>3</sup> In relazione al protocollo n. 16, cfr. per tutti LAMARQUE (a cura di), *La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali*, Torino, 2015; SICILIANOS, *L'élargissement de la compétence consultative de la Cour européenne des droits de l'homme – À propos du Protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2014, p. 9 ss.; NALIN, *I Protocolli n. 15 e 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2014, p. 117 ss.

<sup>4</sup> Sul punto cfr., tra gli altri, CAMPIGLIO, *Surrogazione di maternità transnazionale e limite dell'ordine pubblico*, in questo volume.

<sup>5</sup> Seppur con rilevanti differenze per quanto attiene alla regolamentazione di aspetti dirimenti quali l'apertura ai cittadini stranieri e/o non residenti; l'autorizzazione alla realizzazione della pratica all'interno di un numero limitato di strutture; l'eventuale obbligo di sottoporsi ad una previa valutazione da parte di una commissione *ad hoc*; l'ammissibilità di contatti e/o accordi privati tra genitori d'intenzione e madre surrogata; o, ancora, le eventuali prescrizioni relative al divieto di legami genetici tra il minore e la gestante e/o alla necessità di tali legami con almeno uno dei genitori d'intenzione, all'interno dell'Unione europea la gestazione per altri di *tipo altruistico* è attualmente praticata (vuoi perché oggetto

cui tale pratica di procreazione medicalmente assistita risulta disciplinata o non vietata dalla pertinente normativa locale, la quale permette dunque che ne discendano gli effetti giuridici propri della filiazione a beneficio del/i cd. genitore/i d'intenzione.

Poiché la legge 14 febbraio 2004, n. 40, all'art. 12, fa espresso divieto di realizzare, organizzare o pubblicizzare, in qualsiasi forma, la pratica della surrogazione di maternità, comminando a tal fine la pena detentiva della reclusione fino a due anni e quella pecuniaria della multa fino ad un milione di euro<sup>6</sup>, le corti italiane si sono anzitutto trovate di fronte al delicato problema della corretta qualificazione da attribuirsi a tali fattispecie nel momento in cui emerge che un atto di nascita straniero, di cui viene richiesta la trascrizione in Italia e dal quale risulti che i richiedenti sono i genitori biologici del minore, cela in realtà un episodio di surrogazione tradizionale (in cui, cioè, l'ovocita proviene dalla madre surrogata) o gestazionale (nel qual caso entrambi i gameti provengono da soggetti terzi rispetto alla madre surrogata).

Proprio in occasione di un ricorso promosso contro lo Stato italiano, la Corte EDU ha anzitutto avuto modo di pronunciarsi sul caso di una coppia di soggetti di sesso differente i quali, malgrado quanto inizialmente dichiarato innanzi alle pubbliche autorità italiane, erano entrambi risultati geneticamente estranei al bambino indicato come loro figlio dal certificato di nascita formato in Russia<sup>7</sup>. Ebbene in tal caso (come, altronde, in occasione dell'analogo fattispecie portata all'attenzione della Corte di cassazione alla

di specifica disciplina, vuoi in ragione dell'assenza di un divieto espresso) quanto meno in Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi e Portogallo.

<sup>6</sup> In merito ai profili penalistici del divieto di surrogazione in Italia, anche in ottica *de lege ferenda*, cfr. PELISSERO, *Surrogazione di maternità: la pretesa di un potere punitivo universale*, in questo volume.

<sup>7</sup> Corte europea dei diritti umani, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, ricorso n. 25358/12, sentenza del 27 gennaio 2015; in merito ad essa si rinvia alle considerazioni svolte da TONOLO, *Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, p. 202 ss.; VIVIANI, *Il caso Paradiso e Campanelli ovvero la Corte europea contro i “pregiudizi” dei giudici nazionali*, in *SIDIBlog*, <http://www.sidiblog.org/2015/02/03/il-caso-paradiso-e-campanelli-ovvero-la-corte-europea-contro-i-pregiudizi-dei-giudici-nazionali/>. La pronuncia è stata oggetto di una richiesta di riesame *ex art. 43 CEDU* da parte del Governo italiano, che ha avviato un nuovo procedimento innanzi alla Grande Camera della Corte: sul punto si rinvia a ANRÒ, *Il caso Paradiso e Campanelli c. Italia di fronte alla Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Eurojus.it*, 15 dicembre 2015. Circa l'esito di tale gravame, v. subito *infra* nel corpo del testo.

fine del 2014, cui è stato dato ampio risalto mediatico<sup>8</sup>) la scelta delle autorità italiane era stata quella di aprire il procedimento di adottabilità a favore di minore considerato in stato di abbandono, posto che, pur escludendo che il caso di specie rientrasse nel divieto di surrogazione di cui alla legge 40/2004 stante l'assenza di alcun legame genetico tra committenti e minore (*sic*)<sup>9</sup>, la condotta della coppia era stata ritenuta ugualmente sanzionabile per contrasto con la legge 183/1984 in materia di adozione<sup>10</sup> e per l'integrazione dei reati di alterazione dello stato civile e falso<sup>11</sup>. In

<sup>8</sup> La pronuncia cui si fa riferimento è quella di Corte di cassazione, 11 novembre 2014, n. 24001, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2015, p. 893 ss., con cui la Suprema Corte ha affermato che la surrogazione di maternità deve ritenersi vietata, nell'ordinamento italiano, perché contraria alla legge (n. 40/2004) e, in ogni caso, ai principi di ordine pubblico, sicché va dichiarato lo stato di adottabilità di un minore nato da una donna ucraina su commissione di una coppia italiana con cui il minore stesso non ha alcun tipo di legame genetico (ipotesi, peraltro, contraria alla stessa normativa ucraina tesa a regolamentare la materia): cfr. SALONE, *Contrarietà all'ordine pubblico della maternità surrogata e dichiarazione di adottabilità del minore*, in *Diritto civile contemporaneo*, 7 dicembre 2014. Da notare che, diversamente da quanto concluso dalla Corte di Strasburgo nella sua più recente decisione segnalata subito *infra* nel corpo del testo, la Cassazione italiana ha stimato che il divieto di surrogazione di maternità – con la conseguente collocazione del minore in stato di adottabilità – non ponga neppure potenziali problemi di conflitto l'esigenza di tutelare il superiore interesse di quest'ultimo.

<sup>9</sup> Si ritiene che tale passaggio della pronuncia possa risultare equivoco in una duplice prospettiva: se infatti, da un lato, sembrerebbe dedursene che la norma penalistica della legge 40/2004 recante il divieto di surrogazione presenti natura universale (mentre questo è, semmai, l'obiettivo delle più recenti proposte di riforma, tese ad inasprire il meccanismo sanzionatorio: cfr. ancora PELISSERO, *Surrogazione di maternità: la pretesa di un potere punitivo universale*, cit.); dall'altro lato – e malgrado ciò non risulti dirimente ai fini del presente esame – la decisione della Corte di Strasburgo lascia intendere come i giudici italiani di merito avessero ritenuto che l'accordo concluso dalla sig.ra Paradiso con la società russa incaricato di organizzare e seguire il concepimento, la gestazione e la consegna del minore rientrasse nel divieto di fecondazione assistita di tipo eterologo in allora previsto senza eccezioni dall'art. 4 della legge 40/2004, anziché nel divieto di surrogazione di cui all'art. 12. Né il successivo emergere della completa estraneità genetica tra i committenti ed il minore aveva condotto a riquilibrare il caso di specie come ipotesi di maternità surrogata, per la quale occorrerebbe un legame biologico del bambino con almeno una degli aspiranti genitori (v. in particolare punto 37 della pronuncia).

<sup>10</sup> In sostanza, la coppia avrebbe "aggirato" quel procedimento adottivo che, normato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, rappresenta l'unico *iter* percorribile in Italia da una coppia di coniugi che desiderino avere un figlio pur non potendolo concepire e/o portare a termine una gravidanza.

<sup>11</sup> È appena il caso di ricordare come sia successivamente prevalso l'orientamento teso a ritenere tali ipotesi di reato non configurabili in casi di questo tipo: cfr. Corte di cassazione, V sez. pen., 5 aprile 2016, n. 13525, in *Rivista di diritto internazionale*, 2016, p. 974

prima istanza i giudici di Strasburgo, aditi dalla coppia di coniugi che lamentava una violazione dell’art. 8 CEDU da parte dello Stato italiano, avevano concluso con il riconoscere una lesione del diritto alla vita privata<sup>12</sup> dei ricorrenti, così sollevando delicati interrogativi circa il corretto bilanciamento tra tutela del principio di legalità – pure contemplato e protetto dalla CEDU *sub* art. 7 – e rispetto della vita privata e familiare, a fronte di circostanze in cui il perseguimento di quest’ultimo, nel soddisfare il superiore interesse del minore, rischi di legittimare condotte originariamente poste in essere in frode alla legge.

Come segnalato nella *dissenting opinion* dei giudici Raimondi e Spano, la posizione assunta all’inizio del 2015 dalla Corte EDU nel caso *Paradiso e Campanelli c. Italia* sembrava non del tutto conforme con i più diretti precedenti rappresentati dalle due pronunce “gemelle” del 26 giugno 2014 nei casi *Menesson c. Francia* e *Labassée c. Francia*<sup>13</sup>, in occasione dei quali la stessa Corte non aveva esitato a riconoscere che, malgrado una totale impossibilità di procedere al riconoscimento del figlio da parte del genitore “genetico” determini la lesione del diritto alla vita privata del minore (poiché peraltro in questi casi - lo si noti - il concepimento aveva avuto luogo ricorrendo ai gameti maschili della coppia “committente”, per cui si trattava di un’ipotesi più propriamente riconducibile alla nozione di surrogazione di maternità *stricto sensu*), rimane comunque devoluta a ciascun ordinamento nazionale la scelta di riconoscere, o meno, effetti giuridici alla maternità surrogata, sicché non può parimenti rilevarsi una lesione dell’art.

ss., nonché, in dottrina, TRINCERA, *Limiti spaziali all’applicazione della legge penale italiana e maternità surrogata all’estero*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017, p. 1391 ss.

<sup>12</sup> La distinzione tra vita “familiare” e vita “privata” operata dalla Corte al § 70 della decisione in esame (poi accantonata nel prosieguo della decisione), secondo la quale soltanto la seconda nozione verrebbe in rilievo nel caso di specie in ragione dell’assenza di legami genetici, non appare del tutto convincente: la natura “familiare” dei rapporti contemplati dall’art. 8 non richiede necessariamente, anche alla luce di una cospicua giurisprudenza della stessa Corte europea dei diritti umani nel frattempo intervenuta in materia, l’esistenza di un vincolo di parentela “di sangue” tra i soggetti coinvolti: in argomento sia consentito il rinvio a PESCE, *La tutela europea dei diritti fondamentali in materia familiare: recenti sviluppi*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, p. 5 ss., spec. 15 ss.

<sup>13</sup> Entrambe le decisioni sono state rese dalla Corte europea dei diritti umani il 26 giugno 2014, rispettivamente su ricorsi n. 65192/11 e 65941/11. Sul punto, MEILHAC-PERRI, *National Regulation and Cross-Border Surrogacy in France*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. XVI, 2014/2015, p. 275 ss.

8 *sub specie* di diritto al rispetto della vita familiare dei pretesi genitori<sup>14</sup>. Ne discende che gli Stati non possono rendere totalmente *impossibile* il riconoscimento giuridico di un vincolo di filiazione genetico effettivamente esistente (nei due casi francesi) anche se costituito tramite surrogazione di maternità, poiché ciò non potrebbe che ripercuotersi, per l'appunto, sul diritto del figlio all'affermazione della propria identità in sede civile. Ci si sarebbe dunque potuti attendere che, a fronte di un caso, come quello italiano, di totale assenza di legami genetici con la coppia “commitente”, la Corte non avrebbe riconosciuto alcuna violazione dell'art. 8, *né* dal punto di vista della vita privata *né* (a maggior ragione) dal punto di vista della vita familiare<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> In questo caso la distinzione tra vita privata dei minori coinvolti e vita familiare della coppia richiedente la trascrizione poggia su di un ragionamento più elaborato di quello rinvenibile nella pronuncia *Paradiso e Campanelli c. Italia*: nei due casi del giugno 2014, infatti, il rispetto della vita privata dei minori viene invocato nella particolare declinazione che esso assume nel momento in cui, a prescindere dal riferirsi a legami di natura familiare o meno, si tratti di preservare il loro diritto all'identità personale.

<sup>15</sup> La decisione *Paradiso e Campanelli* presenta numerose debolezze, già a partire dal fatto che la Corte ha ritenuto che tra i coniugi ed il minore si fosse instaurato un rapporto familiare tutelabile *ex art. 8 CEDU* malgrado il brevissimo lasso di tempo intercorso (il bambino nacque il 27 febbraio 2011). Con particolare riguardo ai delicati profili di contemperamento tra principi di ordine pubblico dello Stato e tutela del superiore interesse del minore, cfr. WELLS-GRECO, DAWSON, *Inter-Country Surrogacy and Public Policy: Lessons from the European Court of Human Rights*, in *Yearbook of Private International Law*, vol. XVI, 2014/2015, p. 315 ss., spec. p. 334 ss., i quali rilevano l'emersione di un generalizzato «*child-centered approach*», a prescindere dalle scelte – anche molto distanti tra loro – operate a livello di ordinamenti nazionali con riguardo al tema della surrogazione di maternità. La Corte, d'altronde, afferma chiaramente che il riferimento all'ordine pubblico non può essere preso come una “carta bianca” atta a giustificare qualsiasi misura adottata nei confronti del minore, in quanto l'obbligo di tenere in considerazione il suo superiore interesse incombe sullo Stato indipendentemente dalla reale natura del legame parentale esistente. Resta da chiedersi se il primato del(l'asserito) interesse del minore può spingersi fino al punto di sanare una condotta *lato sensu* frodatoria nei confronti della legge. In argomento, TONOLO, *La trascrizione degli atti di nascita derivanti da maternità surrogata: ordine pubblico e interesse del minore*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2014, p. 81 ss.; SINDRES, *Le tourisme procréatif et le droit international privé*, in *Journal de droit international*, 2015, p. 429 ss.; PRETELLI, *Les défis posés au droit international privé par la reproduction technologiquement assistée*, in *Revue critique de droit international privé*, 2015, p. 559 ss.; CALVO CARAVACA, CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Gestión por sustitución y Derecho internacional privado. Más allá del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2015, Vol. 7 No 2, p. 45 ss.; FERACI, *Maternità surrogata conclusa all'estero e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: riflessioni a margine della sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia*, *ivi*, p. 420 ss.; DISTEFANO, *Maternità surrogata ed interesse superiore del minore: una*

Tale è, d'altronde, la conclusione cui è infine giunta la Grande Camera della Corte, adita dal Governo italiano in sede di impugnazione della pronuncia del 2015: con un deciso *revirement* rispetto alle conclusioni cui era giunta due anni prima la sezione semplice, i giudici di Strasburgo hanno concluso per l'insussistenza di alcuna violazione dell'art. 8 CEDU da parte dello Stato italiano, né in ottica della tutela della vita familiare (che, nel caso di specie, non poteva ritenersi instaurata), né nella prospettiva della salvaguardia della vita privata dei ricorrenti, la quale non può che cedere innanzi ai fondamentali interessi pubblici sottesi alle scelte compiute dallo Stato, anche in considerazione del fatto che il superiore interesse del minore non sembrava aver subito, nel caso di specie, un pregiudizio grave ed irreparabile, tale da giustificare la violazione di «norme importanti del diritto italiano»<sup>16</sup>.

## 2. Il parere consultivo del 2019

Malgrado l'ampia risonanza, l'intervento del 2017 della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani nel caso *Paradiso e Campanelli* ha lasciato irrisolti svariati interrogativi in ordine all'applicazione delle norme della CEDU alla posizione dei soggetti coinvolti nelle fattispecie di gestazione per altri. In ragione delle specifiche circostanze di quel caso, infatti, la Corte aveva potuto omettere di specificare (i) se il proprio ragionamento avrebbe dovuto e potuto estendersi ad una situazione di sussistenza di un legame genetico tra il minore ed (almeno) uno dei genitori d'intenzione, nonché, (ii) in tale ipotesi, come impatti la tutela dei diritti fondamentali sul riconoscimento del rapporto giuridico tra il minore ed il genitore d'intenzione biologicamente estraneo allo stesso.

A tal riguardo non può non ricordarsi come le questioni siano emerse nel primo *parere consultivo* formulato dalla Corte europea, un paio di anni

*lettura internazionalprivatistica su un difficile puzzle da ricomporre*, in *GenIUS*, 2015/1, p. 160 ss.; DIONISI-PEYRUSSE, *La conformité à l'article 8 de la CEDH des refus de reconnaissance des situations familiales créées à l'étranger au nom de l'ordre public international*, in *Le droit entre tradition et modernité. Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe*, Paris, 2012, p. 157 ss.

<sup>16</sup> Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, ricorso n. 25358/12, sentenza del 24 gennaio 2017. Anche in questo caso la pronuncia non viene assunta all'unanimità dalla Corte: all'interno della *dissenting opinion* comune ai giudici Lazarova Trajkovska, Bianku, Laffranque, Lemmens e Grozev, peraltro, vengono nitidamente rilevate alcune delle criticità emerse nella fase interna di merito, a partire dall'apparente attribuzione di effetti extraterritoriali a norme italiane prive di portata universale.

più tardi, in applicazione del nuovo protocollo n. 16: adita dalla *Cour de Cassation* francese proprio in relazione alla definizione a livello interno di quel medesimo caso *Mennesson* da cui era scaturita la sentenza di Strasburgo del 2014, con parere reso nell'aprile del 2019 la Grande Camera ha chiarito che, nella situazione in cui un bambino sia nato all'estero attraverso un accordo di maternità surrogata gestazionale poiché concepito usando i gameti del padre "d'intenzione", e laddove la relazione legale genitore-figlio con il suddetto padre sia stata riconosciuta nel diritto nazionale, il diritto del bambino al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU richiede che la stessa legislazione nazionale preveda la possibilità di riconoscere anche una relazione genitore-figlio con la *madre* d'intenzione, priva di legami biologici con il minore ma indicata nel certificato di nascita, legalmente emesso all'estero, come madre "*legale*"<sup>17</sup>. Il diritto del bambino al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU non richiede, tuttavia, che tale riconoscimento assuma necessariamente la forma della trascrizione del certificato di nascita straniero all'interno dei registri di stato civile (con il conseguente riconoscimento *ab origine* del vincolo di filiazione): è bensì ammissibile ricorrere a qualsiasi altro strumento giuridico – quale può essere l'adozione ("*piena*") del minore da parte della madre d'intenzione – purché esso garantisca che la questione relativa allo *status filii* sia definita in modo tempestivo ed efficace, nel rispetto del superiore interesse del minore.

Pare dunque potersi affermare che, nella misura in cui la giurisprudenza di Strasburgo si consolida nel senso di ritenere che il diritto al rispetto della vita privata e familiare del minore nato da gestazione per altri imponga agli ordinamenti nazionali di mettere a disposizione un istituto giuridico capace di dar luogo ad un rapporto di filiazione *effettivo*<sup>18</sup>, il divieto di ricorso alla surrogazione di maternità eventualmente previsto dagli

<sup>17</sup> Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention*, domanda n. P16-2018-001, 10 aprile 2019. La posizione espressa dalla Corte nel contesto di tale parere è già stata posta alla base di successive pronunce della Corte, rese su ricorsi individuali ed ovviamente del tutto allineate rispetto ai principi di diritto espressi in tale prima occasione: cfr. ad esempio Corte europea dei diritti umani, *C. e E. c. Francia*, ricorsi nn. 1462/18 e 17348/18, decisione del 19 novembre 2019. In argomento cfr., *ex multis*, FERACI, *Il primo parere consultivo della CEDU su richiesta di un giudice nazionale e l'ordinamento giuridico italiano*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2019, p. 1 ss.

<sup>18</sup> In tal senso si veda ancora Corte europea dei diritti umani, *D. c. Francia*, ricorso n. 11288/18, sentenza del 16 luglio 2020. Vale la pena di notare come, in tal sede, la Corte



ordinamenti nazionali, nell’esercizio della discrezionalità ancora ad essi devoluta, è destinato ad essere progressivamente, ma inevitabilmente, “depotenziato”. Con la sola precisazione per cui, a tutt’oggi<sup>19</sup>, tali principi di diritto non possono essere automaticamente estesi a quelle ipotesi in cui non sussista alcun legame genetico tra il minore ed alcuno<sup>20</sup> dei genitori d’intenzione: in tal caso viene infatti meno l’onere, per gli Stati, di adoperarsi al fine di garantire il riconoscimento del vincolo di filiazione nei confronti del genitore d’intenzione non biologico, dovendosi invece unicamente provvedere al fine di garantire – com’è comprensibile se si muove da una prospettiva di massima attenzione per l’interesse del minore – adeguate tutele per la posizione del minore (ivi incluso il diritto ad ottenere la cittadinanza e a mantenere ininterrotto il proprio rapporto di natura familiare con i genitori d’intenzione, eventualmente anche per il tramite un procedimento adottivo), anche nel caso in cui lo Stato richiesto (legittimamente) si mantenga orientato nel senso della criminalizzazione della surrogazione, e del conseguente disconoscimento dei suoi effetti diretti. Tali sono le premesse su cui poggia, ad esempio, l’apprezzamento della Corte nel caso *Valdís Fjölnisdóttir e altri c. Islanda* del 2021<sup>21</sup>, rispetto al quale occorre tuttavia precisare che la posizione unanime dei giudici di Strasburgo sembra essere influenzato in misura determinante dalla circostanza

abbia altresì evidenziato come, se da un lato è vero che il procedimento teso all’instaurazione di un’adozione piena può risultare per la madre d’intenzione più oneroso rispetto alla semplice trascrizione del vincolo di filiazione indicato nell’atto di nascita redatto all’estero, non è con riferimento a quest’ultima, bensì con riferimento al minore, che il diritto al rispetto della vita privata doveva essere apprezzato nel caso di specie (v. § 63). A tal proposito è stato tuttavia osservato come il caso di specie presentasse una rilevante peculiarità data del fatto che, per la prima volta, la Corte di Strasburgo era stata interessata in relazione ad un’ipotesi di surrogazione in cui la madre d’intenzione risultava essere *altresì* la madre genetica del minore: cfr. LOPES PEGNA, *Mater (non) semper certa est! L’impasse sulla verità biologica nella sentenza D. c. Francia della Corte europea*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021, p. 709 ss.

<sup>19</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *Avis consultatif* del 10 aprile 2019, cit., § 36.

<sup>20</sup> Tale riferimento dovrebbe più precisamente essere ristretto al solo padre atteso che, come correttamente evidenziato in dottrina, l’eventuale sussistenza di un legame genetico di filiazione con la (sola) madre d’intenzione – come per l’appunto nel caso *D. c. Francia* – può essere ugualmente trascurato laddove un ordinamento giuridico valorizzi la filiazione per via materna unicamente in senso gestazionale, cioè nei confronti della donna che abbia portato in grembo e partorito il minore (cfr. LOPES PEGNA, *Mater (non) semper certa est! L’impasse sulla verità biologica nella sentenza D. c. Francia della Corte europea*, cit., p. 709 ss. spec. p. 714 ss.).

<sup>21</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Valdís Fjölnisdóttir e altri c. Islanda*, ricorso n. 71552/17, sentenza del 18 maggio 2021.

per cui, nel caso di specie, (i) la coppia ed il minore non avevano subito, da parte dello Stato islandese, alcuna interruzione nel godimento del proprio diritto al rispetto della vita familiare; (ii) il minore si era visto riconoscere la cittadinanza islandese delle due madri d'intenzione; (iii) fino al momento del divorzio e della conseguente modifica irreversibile dei reciproci rapporti personali, le due donne avevano avuto la possibilità di portare avanti una domanda di adozione congiunta del minore.

In altri termini, la conclusione fatta propria dalla Corte nel caso del ricorso contro lo stato islandese non pare *sic e simpliciter* mutuabile a fronte di eventuali fattispecie analoghe in cui, però, la compressione del diritto del minore al rispetto della propria vita familiare non risulti altrettanto limitata e, comunque, compensata da efficaci meccanismi di garanzia rispetto alla salvaguardia della propria identità personale e alla prosecuzione *in concreto* del rapporto familiare considerato<sup>22</sup>.

### **3. Qualche spunto in tema di gestazione per altri, riconoscimento del vincolo di filiazione e discrezionalità statale**

Le più recenti decisioni in occasione delle quali la Corte di Strasburgo è tornata ad occuparsi del tema della gestazione per altri non sembrano dar luogo ad un *revirement*, né ad un significativo sviluppo, rispetto ai principi di diritto già espressi dalla Corte in occasione delle sue precedenti pronunce, in particolare con il parere del 10 aprile 2019.

È appena il caso di ricordare, a tal riguardo, come con sentenza resa il 7 aprile 2022 nel caso *A.L. c. Francia* la Corte abbia chiarito che se l'assenza di un vincolo biologico di filiazione fa sì che l'ordinamento interno non si veda costretto a riconoscere, ai fini dello stato civile, le risultanze di un certificato di nascita straniero che indica come genitore del minore un soggetto a lui geneticamente estraneo, da ciò non discende che l'eventuale sussistenza di un rapporto di filiazione genetica debba dar luogo *sempre e comunque* al riconoscimento dello status genitoriale: può ben darsi, infatti, che le circostanze del caso concreto consiglino di accogliere una simile istanza qualora ciò si ponga in evidente contrasto con la tutela dell'interesse del minore, a fronte di una vita familiare già stabilmente instaurata con il genitore "sociale" e del conseguente rischio di un pregiudizio

<sup>22</sup> Fermo restando, peraltro, che, nella propria *concurring opinion*, il Presidente Lemmens precisa come l'eventuale invocazione dell'art. 8 CEDU *sub specie* di diritto al rispetto della vita *privata* avrebbe potuto, a suo giudizio, condurre la Corte ad una conclusione differente.

(quanto meno) psichico connesso ad un mutamento traumatico del contesto affettivo di riferimento<sup>23</sup>.

In altri termini, il punto d’approdo del parere del 2019, rappresentato dal principio di diritto in base al quale «the child’s right to respect for private life within the meaning of Article 8 of the Convention requires that domestic law provide a possibility of recognition of a legal parent-child relationship with the intended mother (...) [but it] does not require such recognition to take the form of entry in the register of births, marriages and deaths of the details of the birth certificate legally established abroad; *another means, such as adoption of the child by the intended mother, may be used provided that the procedure laid down by domestic law ensures that it can be implemented promptly and effectively*, in accordance with the child’s best interests»<sup>24</sup>, non sembra aver realmente fugato ogni dubbio in ordine alla reale adeguatezza dello strumento adottivo, e/o di ogni altro istituto del diritto interno di famiglia teso al riconoscimento di un vincolo di filiazione tra il minore e la madre d’intenzione, quanto alla tutela del diritto del minore al rispetto della propria vita privata, così come codificato dall’art. 8 CEDU. I parametri a tal fine indicati dalla Corte – ossia quelli della *promptness* e della *effectiveness* della procedura volta all’instaurazione del legame di famiglia, oltre a quello dell’ovvia conformità all’interesse superiore del minore – paiono infatti lasciare un certo margine di discrezionalità nell’apprezzamento relativo alla conformità delle normative e delle prassi interne, al pari di una non trascurabile incertezza circa i provvedimenti che gli Stati contraenti la Convenzione EDU sono chiamati ad adottare per garantirne l’osservanza.

Non solo. Muovendo dallo stesso ordine di considerazioni, ma *a contrario*, è altresì opportuno domandarsi quale sia il *reale* residuo margine di discrezionalità di cui gli ordinamenti nazionali dispongono nell’individuare lo strumento giuridico che ritengono più adeguato per il riconoscimento del vincolo di filiazione con il genitore di intenzione (che non sia anche il padre biologico, nel qual caso di norma non vi sono ostacoli al

<sup>23</sup> Corte europea dei diritti umani, *A.L. c. Francia*, ricorso n. 13344/20, sentenza del 7 aprile 2022. Si noti che la constatazione di un’avvenuta violazione dell’art. 8 CEDU da parte dello Stato francese è tuttavia dovuta, nel caso di specie, all’inaccettabile durata del procedimento celebratosi innanzi alle autorità nazionali, pari a sei anni ed un mese: tale grave mancanza, avendo comportato il venir meno dello Stato al dover di eccezionale diligenza che dovrebbe caratterizzarne l’operato ogniqualvolta sia in gioco un rapporto genitoriale coinvolgente un minore, avrebbe concorso ad imporre alla Corte una valutazione fondata sul “*fait accompli*” (cfr. § 54).

<sup>24</sup> Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *Avis consultatif* del 10 aprile 2019, cit., testo del parere (enfasi aggiunte).

riconoscimento dello *status filii*), a valle di apprezzamenti che dovrebbero poter risentire di ciascuno specifico contesto culturale e sociale. Infatti, se da un lato la Corte europea ha riconosciuto che «despite a certain trend towards the possibility of legal recognition of the relationship between children conceived through surrogacy abroad and the intended parents, *there is no consensus in Europe on this issue*» e cionondimeno «where a particularly important facet of an individual's identity [is] at stake, such as when the legal parent-child relationship [is] concerned, *the margin allowed to the State [is] normally restricted*»<sup>25</sup>, dall'altro lato «where the establishment or recognition of a legal relationship between the child and the intended parent is possible, the procedure varies from one State to another (...). The Court also observes that an individual's identity is less directly at stake where the issue is not the very principle of the establishment or recognition of his or her parentage, but rather the means to be implemented to that end. Accordingly, the Court considers that *the choice of means by which to permit recognition of the legal relationship between the child and the intended parents falls within the States' margin of appreciation*. (...) Article 8 of the Convention does not impose a general obligation on States to recognise *ab initio* a parent-child relationship between the child and the intended mother»<sup>26</sup>.

Ora, il richiamo al caso francese *Mennesson* che ha dato origine (tra l'altro) alla richiesta di parere consultivo alla Corte EDU pare particolarmente indicativo a tal riguardo: sebbene, a valle dell'ultimo pronunciamento dei giudici di Strasburgo, l'ordinamento francese non fosse in astratto tenuto al riconoscimento diretto del vincolo di filiazione tra il minore e la madre d'intenzione "legale" così come risultante dall'atto di nascita – potendo al contrario scegliere di percorrere altre strade, ivi inclusa quella del procedimento adottivo –, è pure noto come proprio i "paletti" posti dalla Corte, al cui contenuto così sfumato fa da contraltare il forte valore orientativo nei confronti degli Stati, abbiano condotto la *Cour de cassation* francese, nel suo definitivo pronunciamento in ordine alla richiesta avanzata dai coniugi Mennesson, a disporre la trascrizione integrale dell'atto di nascita formato all'estero, dando così luogo al riconoscimento

<sup>25</sup> Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *Avis consultatif* del 10 aprile 2019, cit., §§ 43-44 (enfasi aggiunte).

<sup>26</sup> Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, *Avis consultatif* del 10 aprile 2019, cit., §§ 51-52 (enfasi aggiunte).

del rapporto di filiazione anche nei confronti della madre d'intenzione non biologica<sup>27</sup>.

Peraltro lo stesso riferimento al principio del *consensus* – menzionato espressamente, qui come altrove, nel ragionamento della Corte – lascia intendere come tale margine di discrezionalità statale, pur laddove lo si consideri dotato di adeguata ampiezza, è sin d'ora soggetto alla “condizione risolutiva” rappresentata dall'eventuale e futuro emergere di un generalizzato consenso circa la piena portabilità transfrontaliera dello *status filiationis*.

In definitiva, le spinte che attualmente si confrontano, ai diversi livelli, sul terreno della surrogazione di maternità sembrano dar luogo ad un quadro tanto complesso quanto di difficile conciliazione.

Se da un lato gli Stati sembrano affermare con rinnovato vigore – e non soltanto sul piano interno<sup>28</sup> – la propria volontà di preservare le specificità

<sup>27</sup> Cour de cassation, assemblée plénière, 4 ottobre 2019, n° 10-19.053, in *Recueil Dalloz* 2019, p. 2228, con nota di FULCHIRON e BIDAUD. A tale orientamento della *Cassation*, che ha ribadito la tale posizione anche in occasione di alcune pronunce successive, ha da ultimo reagito il legislatore francese con l'approvazione della legge n° 2021-1017 del 2 agosto 2021 *relative à la bioéthique* (<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/2/SSAX1917211L/jo/texte>), con cui si è tra l'altro modificato l'art. 47 del *code civil* nel senso di prevedere – con una formula invero passibile di divergenze interpretative – che ogni atto di stato civile formato all'estero «est appréciée au regard de la loi française». Sul punto cfr. BIDAUD, *La force probante des actes de l'état civil étrangers modifiée par la loi bioéthique: du sens à donner à l'exigence de conformité des faits à la réalité «appréciée au regard de la loi française»...*, in *Revue critique DIP*, 2022, p. 35 ss.

<sup>28</sup> Il riferimento è non soltanto ad iniziative nazionali di riforma del diritto di famiglia che, al pari di quella discussa dal Parlamento italiano (e su cui si rinvia ancora, per tutti, a PELISSERO, *Surrogazione di maternità: la pretesa di un potere punitivo universale*, cit.), segnalino un irrigidimento nei riguardi dei soggetti che si recano all'estero per avere un figlio tramite gestazione per altri, ma anche alla stessa discussione che, in sede internazionale, i rappresentanti degli Stati membri della Conferenza dell'Aja stanno conducendo fin dal 2015, con l'idea di sviluppare uno strumento (i) complementare rispetto alle altre convenzioni dell'Aja che si occupano di questioni relative ai minori, tuttavia escludendo espressamente la filiazione dal proprio ambito applicativo; (ii) capace di tenere in debito conto la dimensione relativa alla tutela dei diritti umani dei soggetti coinvolti; (iii) che affianchi, alle tradizionali regole di diritto internazionale privato, anche norme di cooperazione amministrativa. Sin dai primi incontri è tuttavia emerso come le divergenze normative (e ideologiche) in materia siano particolarmente significative, e si è dunque optato per lavorare alla possibilità di predisporre due separati strumenti, il primo dei quali dedicato al riconoscimento delle decisioni straniere in materia di filiazione (anche a valle del ricorso a tecniche di procreazione assistita diverse dalla surrogazione), mentre il secondo (un protocollo addizionale) riservato al riconoscimento delle pronunce straniere rese sempre in tema di filiazione, ma sulla base di accordi di surrogazione internazionale. Sicché, anche in tale sede, le differenti impostazioni nazionali sembrano essere emerse in modo netto, e non è

proprie degli ordinamenti nazionali e quel conseguente margine di discrezionalità, nell'elaborazione del diritto di famiglia, riconosciuto dalla stessa Corte di Strasburgo relativamente alla scelta degli strumenti di utilizzarsi per perseguire gli obiettivi enucleati nel parere del 2019, la reale estensione di tale margine appare non soltanto incerta, ma anche soggetta ad un progressivo ed incessante futuro restringimento, correlato (i) all'inevitabile stigmatizzazione degli aspetti discriminatori connessi alla concreta scelta di uno strumento di instaurazione del vincolo di filiazione differente rispetto al riconoscimento diretto dello status legalmente acquisito all'estero<sup>29</sup>; (ii) alla priorità da attribuirsi, nel bilanciamento tra rivendicazione identitarie statuali e tutela del diritto del minore al rispetto della propria vita privata e familiare, alla salvaguardia di quest'ultimo; nonché (iii) all'ulteriore spinta che, a livello di Unione europea, viene esercitata a favore di un generalizzato riconoscimento del principio di portabilità degli status, anche e soprattutto nella sua dimensione di corollario alle fondamenta su cui poggia la costruzione del mercato unico<sup>30</sup>.

certo che sarà possibile l'elaborazione di uno o due testi convenzionali condivisi. In merito ai lavori della Conferenza dell'Aja in materia di surrogazione, cfr. <https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy>.

<sup>29</sup> Viene spesso evidenziato come, oltre al tema delle tempistiche per addivenire all'instaurazione del legame di famiglia nell'ordinamento richiesto (cui la Corte EDU, nel parere del 2019, ha riservato una particolare attenzione), si possano porre rilevanti problemi di tutela dell'interesse del minore nel caso in cui, ad esempio, la coppia genitoriale d'intenzione entri in crisi prima della determinazione giudiziale in ordine allo status di genitori di entrambi i suoi membri o, ancora, nel caso in cui il (solo) genitore riconosciuto come tale in sede di trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile, scompaia prima che il secondo rapporto di filiazione sia stato giudizialmente instaurato (attraverso la cd. *second-parent* o *stepchild adoption*, o altro istituto avente effetti analoghi).

<sup>30</sup> Sul punto v. per tutti BARUFFI, *Cittadinanza dell'Unione e maternità surrogata nella prospettiva del mercato interno alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia*, in questo volume.